

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del 20 marzo 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 50 **Sicurezza e ripartizione dei rischi**
(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

² All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve badare anzitutto a garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, della situazione finanziaria effettiva, nonché della struttura e dell'evoluzione futura prevedibile dell'effettivo degli assicurati.

³ All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare i principi di una ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.

Art. 56 **Investimenti collettivi**
(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori.

² L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:

- a. gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
- b. l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti.

¹ RS 831.441.1

³ Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo l'articolo 54 e dei limiti globali secondo l'articolo 55. I limiti di investimento secondo l'articolo 54 relativi agli impegni verso debitori e società sono rispettati quando:

- a. gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
- b. la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.

⁴ Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

Art. 59 Estensione delle possibilità di investimento

(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Le possibilità di investimento secondo gli articoli 53-56, 56a capoversi 1 e 5, nonché 57 capoversi 2 e 3 possono essere estese in base a un regolamento di investimento fondato sull'articolo 49a, purché l'applicazione dell'articolo 50 sia comprovata in modo concludente in un rapporto annuo.

² I risultati di detto rapporto devono essere registrati nell'allegato ai conti annui.

Art. 60 Mancanza delle condizioni di estensione

(art. 71 cpv. 1 LPP)

Se le condizioni di cui nell'articolo 59 per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure adeguate. Può anche esigere un adeguamento dell'investimento del patrimonio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

20 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz